



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*I dati di Protocollo associati al documento  
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

*Classif. 11.100/GESPAE/1193/2021A/A1600A*

*Rif. n. 118490/A1610B del 19/10/2021*

*Rif. n. 118492/A1610B del 19/10/2021*

*Rif. n. 124900/A1610B del 02/11/2021*

*Rif. n. 129399/A1610B del 11/11/2021*

*Rif. n. 150468/A1610B del 22/12/2021*

*Rif. n. 153417/A1610B del 29/12/2021*

*Rif. n. 153421/A1610B del 29/10/2021*

Al Responsabile del procedimento  
del Comune di Saluggia (VC)  
Area Tecnico Urbanistica  
Geom. Linda Marin  
[saluggia@cert.ruparpiemonte.it](mailto:saluggia@cert.ruparpiemonte.it)

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e  
paesaggio per le province di Biella, Novara,  
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli  
Corso Cavallotti n. 27  
28100 – NOVARA  
[mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it)

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune : SALUGGIA (VC)  
Intervento: Procedimento relativo a istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del  
D.Lgs. n. 259/2003 per l'installazione di un nuovo impianto di telefonia cellulare sito in  
Via Farini snc – N.C.T. Fg. 14, map. 127  
Proponente: WIND Tre spa

Conferenza di Servizi ai sensi degli art. 14 e 14 bis della L. 241/90 e s.m.i. indetta in  
forma semplificata e modalità asincrona

**Relazione in adempimento all'art. 146 D.Lgs 42/2004**

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 10365 del 19/10/2021, qui pervenuta dal Comune di Saluggia (VC) – Area Tecnica Urbanistica in data 19/10/2021, relativa alla Conferenza dei Servizi indetta in forma semplificata e modalità asincrona,

esaminata la documentazione progettuale pervenuta in allegato alla nota sopraccitata,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 29/12/2021 nostri prot. n. 153417 e 153421 a seguito della richiesta formulata dagli uffici scriventi in data con nota prot. n. 121573 del 25/10/2021,

constatato che l'intervento consiste nella realizzazione di una Nuova Stazione Radio Base costituita da: un sistema radiante di antenne di ricetrasmissione, moduli trasmissivi e supporti posizionati su palo porta antenne di altezza pari a 36 m con pennone di 7 m per un'altezza totale di 43 m, apparati tecnici di servizio posti alla base all'interno di area recintata,

preso atto che l'installazione è prevista in un'area agricola di proprietà comunale, in prossimità del depuratore esistente, all'interno dell'Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese, e pertanto risulta ricadere all'interno di ambito tutelato ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 142, c.1, lett. f: parchi e riserve naturali,

verificato che ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 gli interventi in oggetto sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione (comma 1, lett. e: “[...] tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri”),

preso atto che sono stati integrati all'interno della procedura di conferenza in oggetto la competente Soprintendenza e il Parco del Po piemontese, con nota del Suap prot. n. 10845 del 02/11/2021,

visto l'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. f) del D.Lgs 42/2004,

tenuto conto che il sito di collocazione è già parzialmente schermato dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva posta ai margini del lotto e preso atto che l'intervento non comporta tagli di vegetazione;

in considerazione della visibilità dell'antenna dalla viabilità principale e dal centro abitato,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località se realizzate in base alle indicazioni fornite,

si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata a condizione che:

- si preveda la messa a dimora di una siepe continua sul lato libero dell'area all'interno della quale verrà installata l'antenna, lungo la viabilità di accesso (in luogo della siepe geometrica lungo il perimetro della recinzione), che consenta la mitigazione visiva almeno parziale del palo dalla strada; le specie impiegate dovranno essere scelte tra specie locali e possibilmente di dimensioni già idonee a garantire fin da subito la mascheratura visiva degli apparati tecnici posti alla base (evitando in particolare cupressacee e specie sempreverdi); in funzione delle distanze dal ciglio stradale, affinché sia possibile comunque l'impianto di vegetazione, si valuti anche la possibilità di arretrare parzialmente il palo e/o dislocare diversamente gli apparati tecnici;
- si preveda la tinteggiatura con idonei cromatismi (nei toni del verde chiaro - verde salvia ad es. RAL 6011 o RAL 6021) per il palo, le antenne e le parabole che ne consentano l'integrazione visiva, tenendo conto della vegetazione arborea presente come sfondo; uguali attenzioni dovranno essere poste alla coloritura degli apparati tecnici;
- si impieghi recinzione in legno o legno e rete metallica in considerazione della localizzazione dell'antenna all'interno del parco naturale.

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 D.lgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 327.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica, di cui dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi e del provvedimento conclusivo del procedimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario Istruttore

**Arch. Elisa Olivero**